

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 50**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CUTRUFO ed EUFEMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001**

—————

Misure agevolative per il pagamento dell’imposta comunale  
sugli immobili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la grande manovra di finanza pubblica del 1992, che prevedeva un volume di 93.050 miliardi di lire, fu introdotta una aliquota patrimoniale, l'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'obiettivo era quello di riordinare la fiscalità immobiliare dando vigore all'autonomia finanziaria dei comuni. Il gettito inizialmente previsto era fissato in 8.100 miliardi di lire, i risultati furono sensibilmente superiori. La pressione fiscale sugli immobili è cresciuta vertiginosamente in questi ultimi anni più che sugli altri beni, raggiungendo nel 1998 la cifra di 69.600 miliardi di lire, pari all'8,7 per cento del gettito rispetto al gettito tributario totale di 681.568 miliardi di lire.

Nel 2000 il gettito per l'ICI atteso dagli enti locali è di circa 18.400 miliardi di lire, con una crescita del 3,37 per cento rispetto ai 17.800 miliardi di lire del 1999. La crescita del gettito si muove a velocità differenziata, poiché le grandi città cercano di limare il prelievo compensato con un maggiore ricorso alle addizionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) calcolato in 1.300 miliardi di lire, mentre i piccoli centri continuano ad aumentarlo. Il 50,66 per cento degli enti locali, per una popolazione residente di 29,8 milioni, ha infatti scelto di fare pagare l'imposta aggiuntiva sull'IRPEF.

L'aliquota ordinaria è passata dal 5,32 per mille del 1993, anno di prima applicazione dell'ICI, al 6,37 per mille del 2000 con un incremento costante negli anni. Il gettito è passato da 14.096 miliardi di lire a 18.400 miliardi di lire.

Secondo la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria e sull'attività degli enti locali per l'esercizio 1998, presentata in Parlamento nel luglio 2000, solo i comuni con popolazione superiore a otto mila abi-

tanti hanno realizzato accertamenti sull'ICI per 13.420 miliardi di lire, con una variazione accrescitiva del 4,48 per cento sull'anno precedente. Tra il 1997 e il 1998 l'aliquota media ha continuato la crescita costante rilevata dal 5,44 al 5,59 con una variazione dello 0,15 per mille. Tra le città il dato più elevato è fornito da Bologna con 672 mila lire di imposta *pro capite*, seguita da Firenze con 656 mila lire e da Roma con 635 mila lire. Il rapporto medio dell'incidenza dell'ICI per abitazione raggiunge 729 mila lire rispetto alle 697 mila del 1997. Ma si discostano, per eccesso dalla media, il Lazio con 1.133 mila lire, seguito dall'Emilia Romagna con 1.024 mila lire e dalla Toscana con 960 mila lire.

Tra le città appartenenti alle due classi demografiche maggiori si posizionano su un valore superiore al milione di lire Firenze, Bologna, Venezia e Verona, mentre Roma si colloca al livello più alto con 1.388 mila lire.

È stato da più parti sottolineato l'auspicio di valutare con particolare misura e prudenza il delicato problema dell'adeguamento degli estimi catastali al valore commerciale degli immobili per l'impatto che ulteriori aggiustamenti determineranno sui contribuenti.

Non può essere sottaciuto che soprattutto la popolazione anziana soffre il peso della fiscalità immobiliare crescente rispetto alla disponibilità di redditi familiari modesti.

L'idea di ampliare il potere attribuito agli enti locali costituisce un fatto di grande rilievo nella evoluzione del sistema di finanza pubblica per rafforzare il circuito delle responsabilità tra eletti, cittadini e amministratori per la disciplina dell'imposta e sull'uso del gettito, ma l'ICI, per come è strutturata, ha di per sé caratteristiche di scarsa elasticità

e ulteriori incrementi di gettito, dopo quelli realizzati in questi anni, deriveranno dallo sviluppo dell'edilizia, dal recupero dell'evasione e, soprattutto, dalla revisione dei valori immobiliari.

Con il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, è stato adottato il regolamento per la revisione del catasto, per la revisione da parte dei comuni di microzone e per la conseguente revisione degli estimi. Tale riforma ha però tempi lunghi in quanto incide su una materia complessa e presuppone la revisione generale del patrimonio immobiliare e la sua riclassificazione.

Si fa strada l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale complessiva rispetto ai livelli raggiunti, incidendo sulla compressione della fiscalità immobiliare. La soppressione della tassazione IRPEF sulla prima casa deve essere accompagnata anche da altre misure di equità sociale che incidano significativamente sull'ICI.

Vi è l'esigenza di consolidare l'autonomia finanziaria dei comuni e quella di creare spazi per la riduzione dell'imposta immobiliare. La presente proposta prevede di elevare la detrazione, attualmente prevista in 500

mila lire, a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale. Riteniamo che tale limite debba essere portato a un milione di lire, allargando sensibilmente e concretamente la possibilità di andare incontro a più larghe fasce di popolazione.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si provvede alla elevazione della detrazione e con l'articolo 2 si consente la piena detraibilità dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi.

I risultati di bilancio raggiunti attraverso incisive manovre di finanza pubblica e i conseguenti forti sacrifici da parte delle famiglie italiane consentono oggi una progressiva riduzione della fiscalità immobiliare soprattutto sulla prima casa. Tale azione deve essere indirizzata soprattutto verso la fascia di popolazione anziana e verso le categorie più svantaggiate lasciando agli enti locali, nella loro responsabilità, l'opzione più favorevole.

Sono queste le ragioni che motivano la presentazione della proposta, che sottoponiamo al Parlamento per una rapida approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. A decorrere dall'anno di imposta 2001, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, l'importo di lire 500 mila previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni, concernente la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è elevato a lire 1 milione.

## Art. 2.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli oneri deducibili, è sostituita dalla seguente:

«*a)* i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresa l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;».